



PROCEDURA PER LA GESTIONE E COMUNICAZIONE DELLE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE E  
SONDAGGI DI MERCATO

|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| CODICE DI RIFERIMENTO      | NO_0015_2026                 |
| STATO DOCUMENTO            | IN VIGORE                    |
| DATA DI PUBBLICAZIONE      | 31 LUGLIO 2026               |
| DATA DI DELIBERA CdA       | 30 LUGLIO 2026               |
| BPO                        | AFFARI SOCIETARI             |
| PMO                        | ORGANIZZAZIONE E BACK OFFICE |
| PROSSIMA REVISIONE         | 30 LUGLIO 2028               |
| PERIMETRO DI APPLICABILITÀ | KRUSO KAPITAL                |

|                       |              |
|-----------------------|--------------|
| VERSIONE DOCUMENTO    | 2            |
| VERSIONE PRECEDENTE   | NO_0015_2025 |
| PRINCIPALI VARIAZIONI | -            |

## Indice

|                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| SEZIONE I .....                                                                                                                                                                  | 3         |
| <b>Articolo 1 – Ambito di applicazione .....</b>                                                                                                                                 | <b>3</b>  |
| <b>Articolo 2 – Principali Funzioni e Direzioni coinvolte nel processo .....</b>                                                                                                 | <b>5</b>  |
| SEZIONE II .....                                                                                                                                                                 | 7         |
| <b>Articolo 3 – Gestione delle informazioni.....</b>                                                                                                                             | <b>7</b>  |
| <b>Articolo 4 – Le Informazioni Rilevanti .....</b>                                                                                                                              | <b>9</b>  |
| <b>Articolo 5 – Registro delle Informazioni Rilevanti (“RIL”) .....</b>                                                                                                          | <b>11</b> |
| <b>Articolo 6 – Informazioni Privilegiate e Registro Insider .....</b>                                                                                                           | <b>11</b> |
| <b>Articolo 7 – Comunicazione all’esterno di dati, documenti ed informazioni.....</b>                                                                                            | <b>15</b> |
| <b>Articolo 8 – Comunicazione all’esterno delle Informazioni Privilegiate – Comunicazioni relative agli assetti proprietari della Società - Informazioni regolamentate .....</b> | <b>16</b> |
| <b>Articolo 9 – Disciplina del ritardo .....</b>                                                                                                                                 | <b>20</b> |
| SEZIONE III .....                                                                                                                                                                | 24        |
| <b>Articolo 10 – Sondaggi di mercato.....</b>                                                                                                                                    | <b>24</b> |
| SEZIONE IV .....                                                                                                                                                                 | 26        |
| <b>Articolo 11 – Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni .....</b>                                                                                              | <b>26</b> |
| <b>Articolo 12 – Trattamento dei dati personali .....</b>                                                                                                                        | <b>27</b> |
| <b>Articolo 13 – Disposizioni finali.....</b>                                                                                                                                    | <b>28</b> |
| <b>ALLEGATI .....</b>                                                                                                                                                            | <b>28</b> |

## SEZIONE I

### Articolo 1 – Ambito di applicazione

1.1. La presente procedura (di seguito la “**Procedura**”) è adottata da Kruso Kapital S.p.A. (di seguito la “**Società**”), in conformità a quanto previsto:

- (a) dall'articolo 114 del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il “TUF”) e delle relative disposizioni regolamentari di attuazione;
- (b) dal Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999), come successivamente modificato (il “**Regolamento Emittenti**”);
- (c) dalle disposizioni di cui al Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014, come successivamente modificato (il “**Regolamento 596/2014**” o “**Regolamento MAR**”);
- (d) dalla Direttiva 2014/57/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali in caso di abusi di mercato;
- (e) dal Regolamento di esecuzione (UE) 2016/1055 della Commissione del 29 giugno 2016, che stabilisce norme tecniche di attuazione sugli strumenti tecnici per l'adeguata comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e per ritardare la comunicazione al pubblico di informazioni privilegiate, nonché gli ulteriori provvedimenti riportati nel testo della presente Procedura;
- (f) dal Regolamento di esecuzione (UE) 2026/1291 della Commissione del 12 giugno 2026 Regolamento Europeo (UE) 2022/1210 del 13 luglio 2022, che attua quanto previsto dal Regolamento MAR, per quanto riguarda il formato degli elenchi delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate (il “**Regolamento 1291**”);
- (g) dal Regolamento delegato (UE) 2026/789 dell'8 aprile 2026 della Commissione europea, che integra il Regolamento MAR per quanto riguarda la comunicazione di informazioni privilegiate nei processi prolungati e la comunicazione ritardata (il “**Regolamento Delegato**”);

- (h) dalla Comunicazione Consob n. 0061330 del 1° luglio 2016 e dalle Linee Guida sulla “Gestione delle Informazioni Privilegiate” pubblicate da Consob in data 13 ottobre 2017 (le “**Linee Guida Consob**”);
- (i) dalle disposizioni in materia di informazione societaria di cui al Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana S.p.A. (“**Borsa Italiana**”) e alle relative istruzioni (le “**Istruzioni**”);
- (j) dalle disposizioni in materia di gestione delle informazioni privilegiate contenute nel Codice di Corporate Governance, adottato dal comitato per la *corporate governance* di Borsa Italiana, che raccomanda l’adozione di procedure per la gestione interna e la comunicazione all’esterno di documenti e informazioni riguardanti la Società, con particolare riferimento alle informazioni privilegiate; e
- (k) dagli orientamenti in materia di informazioni privilegiate adottati dalla European Securities and Market Authority (l’“**ESMA**”).

1.2. Il Presidente del consiglio di amministrazione e/o il Direttore Generale potrà procedere ad integrazioni e/o modifiche alla presente Procedura richieste da successive disposizioni legislative o regolamentari, nonché sulla base di eventuali significative indicazioni fornite dalle competenti autorità ovvero dall’esperienza applicativa o dalla prassi di mercato. Fatto salvo quanto precede, il Consiglio di Amministrazione apporta alla presente Procedura le modifiche e le integrazioni che si rendessero necessarie o opportune in esito a modifiche organizzative della Società.

1.3. La Procedura contiene, in particolare, le disposizioni relative alla gestione delle informazioni e alla gestione e comunicazione all’esterno di informazioni privilegiate di cui all’art. 7 del Regolamento MAR e tiene conto delle “Linee Guida n. 1/2017 - Gestione delle Informazioni Privilegiate” emanate da Consob il 13 ottobre 2017, riguardanti la Società e le società dalla stessa controllate (le “Società Controllate” e, congiuntamente con la Società, il “Gruppo”). Le informazioni privilegiate sono oggetto, ai sensi della richiamata normativa, di un tempestivo obbligo generale di comunicazione, secondo le modalità stabilite nella presente Procedura, fatta eccezione per quanto previsto dalla presente procedura con riferimento alla comunicazione delle informazioni privilegiate relative alle tappe intermedie di un Processo Prolungato, se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento.

- 1.4. La Procedura contiene altresì le disposizioni relative allo svolgimento di sondaggi di mercato ai sensi dell'art. 11 del Regolamento MAR.
- 1.5. La presente versione della Procedura trova applicazione a far data dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni della Società su Euronext Milan. Le eventuali successive modifiche e/o integrazioni entrano in vigore il giorno della pubblicazione della Procedura sul sito internet della Società o nel giorno diversamente previsto da norme di legge o di regolamento o da delibera del Consiglio di Amministrazione.
- 1.6. Per quanto in questa sede non disciplinato, si fa rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell'informativa price sensitive e di informazione societaria previste dalle disposizioni di legge e regolamentari (anche europee) pro tempore applicabili.
- 1.7. Sono tenuti al rispetto della presente Procedura tutti i componenti gli organi sociali, i dipendenti e collaboratori della Società e delle Società Controllate che si trovino ad avere accesso per qualsiasi ragione ad informazioni rilevanti e privilegiate. Sono altresì tenuti al rispetto della presente Procedura gli altri soggetti che hanno accesso o che si trovino ad avere accesso per qualsiasi ragione ad informazioni rilevanti e privilegiate nell'esercizio della propria occupazione, professione o funzione nonché per circostanze diverse da quelle di cui sopra, quando detto soggetto sa o dovrebbe sapere che si tratta di informazioni rilevanti e privilegiate.

## **Articolo 2 – Principali Funzioni e Direzioni coinvolte nel processo**

- **Funzione Affari Societari:** svolge il ruolo di funzione Gestione Informazioni Privilegiate (“**FGIP**”)<sup>1</sup> ed è la funzione deputata a fornire supporto alle diverse unità organizzative della Società per la corretta applicazione della Procedura. Alla funzione Affari Societari competono le valutazioni circa la presenza, all'interno dei comunicati stampa, dei contenuti minimi come definiti dalla normativa anche regolamentare

---

<sup>1</sup> In particolare, la FGIP, tra le altre cose: a) supporta le funzioni alle quali le diverse informazioni attengono, nell'individuazione delle specifiche informazioni rilevanti come definite al successivo art. 5; b) impartisce disposizioni per la corretta gestione dell'elenco delle persone che hanno accesso alle specifiche informazioni rilevanti come definito al successivo art. 6; c) gestisce, se del caso attraverso il supporto di un consulente esterno, il Registro delle persone che hanno accesso alle informazioni privilegiate; d) monitora la sussistenza delle condizioni che consentono di ritardare la pubblicazione dell'informazione privilegiata; e) monitora la circolazione delle informazioni privilegiate; f) insieme alla funzione Investor Relations e con il supporto della Direzione Legale, offre ai dipendenti e, in particolare, alla/e FOCIP un supporto per facilitare l'individuazione della natura delle informazioni da queste trattate e per chiarire le criticità connesse alla situazione corrente.

tempo per tempo vigente. È deputata a fornire supporto nell'interpretazione della normativa primaria e secondaria rilevante e, insieme alla funzione Investor Relations, nella valutazione della sussistenza dei requisiti per ritardare la diffusione di informazioni privilegiate nei casi previsti dalla normativa. La funzione Affari Societari cura altresì l'invio tramite SDIR, la pubblicazione sul sito *internet* della Società e/o l'invio con le altre modalità richiesta dal Regolamento Emittenti dei documenti la cui pubblicazione sia richiesta dalla normativa vigente. La funzione Affari Societari provvede alla mappatura dei tipi di informazioni rilevanti. Alla funzione Affari Societari compete inoltre quanto più precisamente disciplinato nella Procedura.

- **Funzione Investor Relations:** è la funzione deputata a fornire supporto a tutte le funzioni aziendali in merito alla valutazione sulla capacità di un'informazione di essere qualificata come privilegiata, oltre a quanto più precisamente disciplinato nella Procedura, tra cui la predisposizione, l'invio tramite SDIR e la pubblicazione dei comunicati stampa contenenti informazioni privilegiate e i comunicati stampa concernenti i risultati contabili.
- **Funzione Marketing e Comunicazione:** è la funzione che intrattiene le relazioni con gli organi esterni di stampa. In particolare, la funzione è competente per le valutazioni in merito al rispetto dei criteri di redazione dei comunicati stampa (*wording*, corretta comunicazione, ecc.) e alla loro diffusione attraverso gli organi di stampa.
- **Funzione Operations:** fornisce supporto per l'aggiornamento dei contenuti del sito *internet* della Società con particolare riferimento alla pubblicazione delle informazioni e dei documenti la cui pubblicazione è richiesta dalla normativa tempo per tempo vigente. È inoltre la funzione responsabile di svolgere le attività e i controlli necessari per garantire la sicurezza fisica e logica delle attività informatiche e di telecomunicazioni, inclusa quella dei dati digitalizzati.
- **FOCIP:** indica le Funzioni Organizzative Competenti Informazioni Privilegiate coinvolte a vario titolo nella generazione e gestione dinamica dei flussi di informazioni, incluse le Informazioni Rilevanti.
- **Informazione Privilegiata:** indica ogni informazione avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 6.
- **Informazione Rilevante:** indica le informazioni, come qualificate nel successivo articolo 4.

## **SEZIONE II**

### **Articolo 3 – Gestione delle informazioni**

- 3.1. La Società adotta misure idonee a mantenere la segretezza e confidenzialità delle informazioni ad essa pertinenti, in particolare limitando l'accesso ai dischi di rete, dove tali informazioni sono contenute, alle sole risorse che devono potervi accedere in funzione dei compiti e delle attività svolte all'interno della Società. Per quanto riguarda le informazioni disponibili su supporto cartaceo, le misure adottate dalla Società sono finalizzate a limitare al massimo la circolazione dei documenti in cui le stesse sono contenute.
- 3.2. I destinatari della presente Procedura sono personalmente responsabili della conservazione della documentazione riservata di cui entrano in possesso e curano che detta documentazione sia conservata in luogo idoneo a consentire l'accesso solo alle persone autorizzate. In caso di smarrimento di documenti relativi alle informazioni di cui alla presente Procedura, i soggetti coinvolti ne informano senza indugio la funzione Affari Societari, specificandone condizioni e circostanze, affinché questo possa adottare gli opportuni provvedimenti, ivi inclusa la pubblicazione di un comunicato.
- 3.3. La circolazione delle informazioni pertinenti alla Società deve avvenire esclusivamente nei confronti delle persone che effettivamente necessitano di averne conoscenza.
- 3.4. Ciascun destinatario della presente Procedura è pertanto tenuto a:
- (i) mantenere la riservatezza circa le informazioni che riguardano la Società gestendo e conservando le stesse secondo regole di prudenza e diligenza professionale;
  - (ii) comunicare ad altre persone le informazioni riguardanti la Società soltanto nel normale esercizio della propria occupazione, funzione o professione fermi restando gli obblighi di riservatezza e di pronta comunicazione dei destinatari dell'informazione al Responsabile del Registro Insider, come di seguito definito, nei casi disciplinati dalla presente Procedura;
  - (iii) trattare tali informazioni solo nell'ambito di canali autorizzati, adottando ogni necessaria cautela affinché la relativa circolazione nel contesto aziendale possa svolgersi senza pregiudizio del carattere riservato delle informazioni stesse.
- 3.5. A ciascun destinatario della presente Procedura è fatto espresso divieto di:

- (i) comunicare con qualsiasi mezzo le Informazioni Privilegiate delle quali sia venuto a conoscenza, se non indispensabile nell'ambito del normale esercizio della sua occupazione, della sua professione o delle sue funzioni; in particolare, è fatto assoluto divieto a chiunque di rilasciare interviste ad organi di stampa o fare dichiarazioni in genere che contengano Informazioni Privilegiate, che non abbiano già formato oggetto di pubblicazione;
- (ii) compiere direttamente o indirettamente, per conto proprio o di terzi, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- (iii) annullare o modificare, sulla base delle Informazioni Privilegiate, un ordine concernente uno strumento finanziario al quale le informazioni si riferiscono quando tale ordine è stato inoltrato prima che la persona interessata entrasse in possesso di dette Informazioni Privilegiate;
- (iv) compiere, in nome e/o per conto della Società, operazioni di acquisto, vendita o qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono;
- (v) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, ad acquistare, vendere o compiere qualunque altra operazione sugli strumenti finanziari ai quali le Informazioni Privilegiate si riferiscono, per conto proprio o di terzi;
- (vi) raccomandare o indurre altri, sulla base delle Informazioni Privilegiate, a cancellare o modificare un ordine concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate per conto proprio o di terzi.

L'articolo 9 del MAR prevede alcune condotte legittime che, se poste in essere, escludono il configurarsi di un abuso di Informazione Privilegiata.

- 3.6. Tutte le Società Controllate sono tenute al rispetto della presente Procedura e devono, attraverso il proprio amministratore delegato o amministratore unico o direttore generale, comunicare tempestivamente al Direttore Generale della Società ogni informazione riguardante la Società Controllata che ritenga possa essere qualificata quale Informazione Privilegiata, come definita al successivo art. 66.1, o come Informazione Rilevante, come definita al successivo art. 4.



## Articolo 4 – Le Informazioni Rilevanti

Per “**Informazione Rilevante**” si intende un’informazione relativa a dati, eventi, progetti o circostanze che in modo continuativo, ripetitivo, periodico, saltuario, occasionale o imprevisto, riguardi direttamente la Società e che possa, in un secondo, anche prossimo, momento assumere natura privilegiata<sup>2</sup>. L’identificazione di una informazione come Informazione Rilevante è effettuata secondo un ragionevole apprezzamento e sulla base di un giudizio preliminare e presuntivo. Di seguito è riportata una mappatura delle Informazioni Rilevanti con indicazione, per ciascuna, delle FOCIP, ovvero delle funzioni coinvolte nei diversi processi da cui possono potenzialmente scaturire Informazioni Rilevanti, che possono essere a diverso titolo potenzialmente coinvolte nella gestione di tali informazioni.

La mappatura costituisce un elenco di tipologia di Informazioni Rilevanti riportate a titolo esemplificativo e non esaustivo:

| Tipo di informazione rilevante         | Consiglio di Amministrazione | Direttore Generale | Collegio Sindacale | Compliance, AML | Risk Management | Finanza e Amministrazione | Affari Societari | Affari Legali | Internal Audit/Responsabile Whistleblowing | Operations | Marketing e Comunicazione | Funzione Capitale Umano | Funzione Coordinamento Periti e Polo Aste | Organismo di Vigilanza 231 |
|----------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Composizione del Management            | X                            | X                  |                    |                 |                 | X                         |                  |               |                                            |            |                           | X                       |                                           |                            |
| Attività dei revisori                  | X                            | X                  | X                  |                 | X               |                           |                  |               |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |
| Operazioni sul capitale                | X                            | X                  |                    |                 | X               |                           |                  |               |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |
| Emissione strumenti Finanziari         | X                            | X                  |                    |                 | X               | X                         | X                | X             |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |
| Acquisizioni, fusioni, scissioni, ecc. | X                            | X                  |                    |                 | X               | X                         |                  | X             |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |
| Ristrutturazioni e Riorganizzazioni    | X                            | X                  |                    |                 | X               |                           |                  |               |                                            | X          |                           | X                       |                                           |                            |
| Operazioni su strumenti Finanziari     | X                            | X                  |                    |                 | X               |                           |                  |               |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |

<sup>2</sup> Per la definizione di “informazione privilegiata” si fa rinvio al successivo art. 6.

| Tipo di informazione rilevante                                                          | Consiglio di Amministrazione | Direttore Generale | Collegio Sindacale | Compliance, AML | Risk Management | Finanza e Amministrazione | Affari Societari | Affari Legali | Internal Audit/Responsabile Whistleblowing | Operations | Marketing e Comunicazione | Funzione Capitale Umano | Funzione Coordinamento Periti e Polo Aste | Organismo di Vigilanza 231 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------------------------|------------------|---------------|--------------------------------------------|------------|---------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|----------------------------|
| Ispezione di un'Autorità di Vigilanza                                                   | X                            | X                  | X                  | X               | X               | X                         | X                | X             | X                                          |            |                           |                         |                                           |                            |
| Informazioni contenute nelle segnalazioni di vigilanza                                  | X                            | X                  |                    |                 | X               | X                         |                  |               |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |
| Ingresso in, o ritiro da, un settore di business                                        | X                            | X                  | X                  | X               | X               | X                         | X                | X             |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |
| Dimissioni o nomina di consiglieri di amministrazione o sindaci                         | X                            | X                  | X                  |                 |                 |                           | X                |               |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |
| Variazioni dei risultati di periodo attesi ( <i>profit warning e earning surprise</i> ) | X                            | X                  |                    |                 | X               | X                         |                  |               |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |
| Accordi commerciali                                                                     | X                            | X                  |                    |                 |                 | X                         | X                | X             |                                            |            |                           |                         | X                                         |                            |
| Modifiche normative che abbiano impatto sul business o sui risultati                    | X                            | X                  |                    | X               |                 |                           | X                | X             |                                            |            |                           |                         |                                           |                            |
| Controversie legali                                                                     | X                            | X                  |                    |                 |                 |                           | X                | X             | X                                          |            |                           |                         |                                           | X                          |

Le specifiche Informazioni Rilevanti hanno prevalentemente origine da attività svolte dalla Società stessa e includono:

- le informazioni ricevute dall'esterno che abbiano carattere rilevante;
- le informazioni presenti presso la Società che abbiano carattere rilevante in combinazione con informazioni pubbliche.

## **Articolo 5 – Registro delle Informazioni Rilevanti (“RIL”)**

- 5.1 Il Registro delle Informazioni Rilevanti (“**RIL**”) contiene l’elenco delle persone che hanno accesso alle Informazioni Rilevanti. La funzione Affari Societari istituisce e aggiorna, per ciascuna Informazione Rilevante, il RIL, sulla base delle informazioni di volta in volta fornite dalle FOCIP coinvolte per ciascuna Informazione Rilevante ovvero dal responsabile del progetto cui l’Informazione Rilevante attiene se nominato. Il RIL è tenuto e aggiornato su supporto elettronico (file *excel*) nel quale sono raccolte, per ciascun nominativo iscritto, le informazioni richieste per l’eventuale iscrizione dello stesso all’interno del Registro Insider<sup>3</sup>.
- 5.2 La funzione Affari Societari è responsabile della corretta tenuta del RIL.
- Le singole FOCIP ovvero il responsabile del progetto cui l’Informazione Rilevante attiene, se nominato, monitorano la diffusione delle Informazioni Rilevanti comunicando alla funzione Affari Societari la necessità di aggiornare, se del caso, il RIL.
- 5.3 Nell’ipotesi in cui le Informazioni Rilevanti divengono “Privilegiate”, ai sensi di quanto previsto e disciplinato al successivo art. 6, la funzione Affari Societari provvede a iscrivere i soggetti iscritti nel RIL nel Registro Insider secondo quanto previsto dalla rispettiva procedura.

## **Articolo 6 – Informazioni Privilegiate e Registro Insider**

- 6.1. Per “Informazione Privilegiata” si intende un’informazione privilegiata ai sensi dell’art. 7 del MAR e, pertanto, un’informazione di carattere preciso, che non è stata resa pubblica, concernente, direttamente o indirettamente, la Società o una o più Società Controllate o il Gruppo (in quest’ultimo caso, qualora costituiscano Informazione Privilegiata per l’Emittente), o uno o più strumenti finanziari della Società e che, se resa pubblica, potrebbe avere un effetto significativo sui prezzi di tali strumenti finanziari o sui prezzi di strumenti finanziari derivati collegati.

---

<sup>3</sup> In particolare, il RIL è strutturato dedicando un foglio di lavoro *excel* per ogni informazione rilevante. Per ciascun nominativo inserito nel RIL, dovranno essere indicati: nome e cognome, codice fiscale, funzione, numero di telefono personale e di lavoro, indirizzo email, indirizzo di residenza, data e ora in cui il soggetto ha avuto accesso all’Informazione Rilevante.

Un'Informazione Privilegiata si ritiene di carattere preciso se fa riferimento a una serie di circostanze esistenti - o che si può ragionevolmente ritenere che vengano a prodursi - o a un evento che si è verificato - o del quale si può ragionevolmente ritenere che si verificherà - e se tale informazione è sufficientemente specifica da permettere di trarre conclusioni sul possibile effetto di detto complesso di circostanze o di detto evento sui prezzi degli strumenti finanziari o del relativo strumento finanziario derivato.

Nel caso di un processo prolungato che è inteso a concretizzare, o che determina, una particolare circostanza o un particolare evento, possono essere considerate come informazioni aventi carattere preciso, tale futura circostanza o futuro evento, nonché le tappe intermedie di detto processo che sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione della circostanza o dell'evento futuri.

Una tappa intermedia in un processo prolungato è considerata un'Informazione Privilegiata se presenta i caratteri di informazione privilegiata richiesti dalla normativa applicabile e quivi enunciati. A titolo esemplificativo, le informazioni relative ad un evento o a una serie di circostanze che costituiscono una fase intermedia in un processo prolungato possono riguardare:

- (i) lo stato delle negoziazioni contrattuali;
- (ii) le condizioni contrattuali provvisoriamente convenute;
- (iii) la possibilità di collocare strumenti finanziari;
- (iv) le condizioni alle quali tali strumenti sono venduti;
- (v) le condizioni provvisorie per il collocamento di strumenti finanziari;
- (vi) la possibilità che uno strumento finanziario sia incluso in un indice; e
- (vii) l'esclusione di uno strumento finanziario da un indice.

Un'informazione che, se resa pubblica, avrebbe probabilmente un effetto significativo sui prezzi degli strumenti finanziari o degli strumenti finanziari derivati è quella informazione che un investitore ragionevole probabilmente utilizzerebbe come uno degli elementi su cui fondare le proprie decisioni di investimento.

Le singole FOCIP ovvero il responsabile del progetto cui la tappa intermedia si riferisce, se nominato, valuteranno anche, di volta in volta, con il supporto della Funzione Affari Societari e della funzione Investor Relations, se l'obbligo di immediata comunicazione al pubblico si applichi in relazione alle Informazioni

Privilegiate relative alle tappe intermedie di un processo prolungato se tali tappe sono collegate alla concretizzazione o alla determinazione di particolari circostanze o di un particolare evento; in caso di mancata immediata comunicazione, tali funzioni curano la riservatezza delle informazioni relative a tali tappe intermedie. Al verificarsi delle predette particolari circostanze o al concretizzarsi dell'evento finale ovvero qualora la riservatezza delle predette informazioni non sia più garantita (ivi incluso in presenza di una voce che si riferisca in modo esplicito a tali informazioni, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita), la funzione Investor Relations, in collaborazione con la funzione Marketing e Comunicazione e la funzione Affari Societari, porrà in essere le attività di cui al successivo art. 8.

Le singole FOCIP svolgeranno le suddette valutazioni sull'assunto che gli eventi finali o le circostanze finali indicati nell'Allegato 1 del Regolamento Delegato - che contiene un elenco esemplificativo degli eventi finali e delle circostanze finali di un processo prolungato con indicazione per ciascuno degli eventi finali e delle circostanze finali del momento nel quale dovrà essere effettuata la comunicazione al pubblico -, riportate nell'Allegato D alla presente Procedura, dovranno essere comunicati al pubblico.

In ogni caso *profit warning* e *earning surprise* non possono essere considerate tappe all'interno del Processo Prolungato che conduce alla produzione delle relazioni finanziarie, ma una separata tipologia di Informazioni Privilegiate da pubblicare e non possono essere oggetto della procedura di c.d. "ritardo".

- 6.2. L'Informazione Privilegiata può sorgere all'interno della Società in quanto relativa a una decisione assunta o a un'attività posta in essere direttamente dalla Società ovvero può sorgere al di fuori della Società in quanto relativa a eventi esterni alla Società ma che la riguardano.
- 6.3. È rimessa ai Responsabili delle direzioni/funzioni a diretto riporto del Direttore Generale ovvero al responsabile del progetto cui l'informazione attiene, se nominato, la valutazione in merito al carattere di Informazione Privilegiata delle informazioni pertinenti al loro ambito di attività. Ai fini delle valutazioni di cui sopra, i citati soggetti coinvolgono, per esserne supportati, la funzione Investor Relations e la funzione Affari Societari per quanto di rispettiva competenza. La valutazione deve essere effettuata caso per caso e in concreto, in considerazione dell'effettiva rilevanza delle singole informazioni. Dell'esito delle citate valutazioni i responsabili

delle direzioni/funzioni a diretto riporto del Direttore Generale ovvero il responsabile del progetto cui l'informazione attiene, informano tempestivamente il Direttore Generale.

- 6.4. Le valutazioni svolte ai fini del presente articolo 6 e i relativi esiti devono essere tracciati per iscritto adottando misure idonee ad attestare la data in cui le valutazioni sono svolte (per esempio, a mezzo e-mail). Gli esiti delle valutazioni svolte sono quindi conservati a cura della funzione Affari Societari<sup>45</sup>. Nel caso in cui le valutazioni svolte ai fini del presente articolo sono raccolte all'interno di un documento e non sono pertanto desumibili da uno scambio di e-mail, lo stesso deve contenere almeno le seguenti informazioni:
- (i) data e ora in cui l'informazione è eventualmente divenuta Informazione Privilegiata;
  - (ii) data e ora in cui la Società ha deciso in merito; e
  - (iii) identità delle persone che hanno assunto la decisione o partecipato alla formazione della stessa.
- 6.5. La Società redige e mantiene tempestivamente aggiornato l'elenco di tutti coloro che hanno accesso a Informazioni Privilegiate (il "Registro Insider"), con le quali esiste un rapporto di collaborazione professionale, si tratti di un contratto di lavoro dipendente o altro e che, nello svolgimento di determinati compiti, hanno accesso alle Informazioni Privilegiate.
- 6.6. La responsabilità della tenuta e dell'aggiornamento del Registro Insider è a cura del Responsabile della funzione Affari Societari (il "Responsabile del Registro Insider"). Le modalità di istituzione, gestione e aggiornamento del Registro Insider sono disciplinate in apposita procedura cui si fa rinvio.
- 6.7. I Responsabili delle direzioni/funzioni a diretto riporto del Direttore Generale ovvero il responsabile del progetto cui l'informazione attiene, se nominato, stabilito il carattere privilegiato dell'informazione, ad esito delle valutazioni di cui al precedente art. 6.3, trasmettono senza indugio al Responsabile del Registro Insider, secondo

---

<sup>4</sup> A titolo di esempio, è considerata valida la conservazione all'interno di outlook dello scambio di email con cui le funzioni competenti hanno svolto le valutazioni circa il carattere privilegiato di una informazione.

quanto previsto nella relativa procedura, le istruzioni necessarie al tempestivo aggiornamento del Registro medesimo.

## **Articolo 7 – Comunicazione all'esterno di dati, documenti ed informazioni**

7.1. Ogni rapporto con analisti finanziari ed investitori finalizzato anche alla divulgazione di documenti ed informazioni di carattere aziendale è gestito dalla funzione Investor Relations.

Nel caso in cui la Società organizzi o partecipi ad incontri con analisti finanziari od operatori del mercato, la funzione Investor Relations predispone l'eventuale materiale destinato alla presentazione/distribuzione comunicando al Direttore Generale e alle funzioni aziendali eventualmente interessate luogo, tempo, modalità e oggetto dell'incontro, fornendo bozza dell'eventuale suddetto materiale destinato alla presentazione/distribuzione al fine di effettuare valutazioni ed eventuali adempimenti verso l'autorità di vigilanza ed il mercato.

7.2. Resta fermo che nel corso dei suddetti incontri la Società non potrà comunicare ai partecipanti Informazioni Privilegiate, a meno che le stesse non siano comunicate al pubblico con le modalità previste dal successivo articolo 8 e ai sensi della disciplina di cui agli artt. 7 e 17 del Regolamento MAR, contemporaneamente in caso di comunicazione intenzionale e tempestivamente in caso di comunicazione non intenzionale.

7.3. Nel caso in cui la Società o altra società del Gruppo organizzi o partecipi ad incontri ristretti con analisti finanziari, investitori istituzionali o altri operatori del mercato finanziario, la funzione Investor Relations provvede a: (i) comunicare anticipatamente alla Consob ed alla società di gestione del mercato la data, il luogo ed i principali argomenti dell'incontro; (ii) trasmettere alla Consob e alla società di gestione del mercato la documentazione messa a disposizione dei partecipanti all'incontro, al più tardi contestualmente allo svolgimento degli incontri. Qualora, nel corso degli incontri con gli operatori del mercato finanziario, venga comunicata un'Informazione Privilegiata, la funzione Investor Relations provvede a comunicare non appena possibile al pubblico l'informazione stessa con le modalità previste dal presente articolo.

7.4. In ogni caso, ove i documenti e le informazioni contengano riferimenti a dati specifici (economici, patrimoniali, finanziari, operativi, di investimento, di impiego del personale, ecc.), i dati stessi dovranno essere preventivamente convalidati dalle

competenti direzioni/funzioni e, ove richiesto dalla normativa, dal dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari.

- 7.5. Fermo restando quanto precede, la funzione Investor Relations, in coordinamento con la funzione Affari Societari e sentito il Direttore Generale, sempre al fine di garantire la correttezza e la simmetria informativa nei confronti del pubblico, potrà in presenza di notizie di pubblico dominio non diffuse con le modalità previste dalla Procedura, concernenti la situazione patrimoniale, economica o finanziaria nonché operazioni di finanza straordinaria della società (e, ove rilevante, di Società Controllate) ovvero l'andamento dei loro affari (c.d. rumors) valutare l'opportunità di diffondere uno specifico comunicato stampa volto a ripristinare la correttezza informativa nei confronti del pubblico e ad evitare che lo stesso sia indotto in errore, fermo restando che tale comunicazione sarà obbligatoria nei casi di cui all'art. 6.1 e di cui all'art. 99.10.

## **Articolo 8 – Comunicazione all'esterno delle Informazioni Privilegiate – Comunicazioni relative agli assetti proprietari della Società - Informazioni regolamentate**

- 8.1. Salvo quanto previsto dall'art. 9, l'Informazione Privilegiata è comunicata quanto prima possibile a cura della funzione Investor Relations, in collaborazione con la funzione Marketing e Comunicazione e la funzione Affari Societari, mediante la diffusione, secondo quanto previsto dalla normativa tempo per tempo vigente, di un comunicato stampa e la pubblicazione sul sito internet della Società.
- 8.2. La funzione Investor Relations redige la bozza del comunicato stampa, anche tenendo conto le informazioni minime eventualmente richieste dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente, con il supporto delle direzioni/funzioni competenti per ciascuna materia cui l'informazione privilegiata attiene e della funzione Marketing e Comunicazione. La bozza è quindi condivisa dalla funzione Investor Relations anche con la funzione Affari Societari<sup>6</sup> per le valutazioni di competenza.
- 8.3. Successivamente, la bozza del comunicato, predisposta ai sensi della disposizione che precede, è trasmessa, da parte della funzione Marketing e Comunicazione

---

<sup>6</sup> In particolare, la funzione Affari Societari verifica che il comunicato contenga effettivamente le informazioni minime eventualmente richieste dalla normativa anche regolamentare tempo per tempo vigente.



all'approvazione del Direttore Generale ovvero del Consiglio di Amministrazione se le informazioni oggetto di disclosure sono relative a materie di competenza del Consiglio stesso. In tale ultimo caso, la funzione Marketing e Comunicazione si avvale del supporto della funzione Affari Societari. In ogni caso, prima della diffusione, il comunicato stampa è sottoposto all'attenzione del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

- 8.4. Ricevuta l'approvazione da parte dell'organo competente, la funzione Investor Relations trasmette il comunicato stampa contenente Informazioni Privilegiate attraverso i canali di diffusione previsti dalla normativa vigente avvalendosi, se previsto, di un consulente esterno a ciò incaricato. Una volta avvenuta la diffusione del comunicato stampa, provvede, se necessario con il supporto della funzione Operations, alla pubblicazione del comunicato nella sezione dedicata del sito internet della Società, dove deve restare disponibile per un periodo di almeno cinque anni, con specifica indicazione del giorno e dell'ora dell'inserimento e della particolare qualifica di comunicato contenente "informazioni privilegiate".
- 8.5. Tutte le comunicazioni relative al processo descritto dovranno avvenire a mezzo e-mail<sup>7</sup>.
- 8.6. I comunicati relativi alla pubblicazione di informazioni e documenti la cui pubblicazione è richiesta dalle vigenti norme legislative e regolamentari<sup>8</sup> (c.d. "informazioni regolamentate"), laddove non contengano informazioni privilegiate ai sensi dell'art. 6, sono redatti e trasmessi a cura della funzione Affari Societari in collaborazione e coordinamento con le funzioni Investor Relations e Marketing e Comunicazione, attraverso i canali di diffusione previsti dalla normativa vigente, avvalendosi, se previsto, di un consulente esterno a ciò incaricato. Successivamente alla diffusione, la funzione Affari Societari provvede altresì, se necessario con il supporto della funzione ICT-Organizzazione, alla relativa pubblicazione nelle apposite sezioni del sito internet della Società e/o con le altre

---

<sup>7</sup> Tra i destinatari delle e-mail devono necessariamente essere sempre presenti le funzioni Investor Relations, Affari Societari e Comunicazione e il Responsabile degli Affari Legali.

<sup>8</sup> A mero titolo d'esempio: la pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea degli azionisti e le relative relazioni illustrative; i comunicati relativi al deposito di documentazione la cui pubblicazione è richiesta dalle normative vigenti (progetti di fusione, verbale assembleare, ecc.), i comunicati periodici in materia di acquisto di azioni proprie. Si intendono esclusi i comunicati relativi alla pubblicazione dei risultati contabili (relazione finanziaria annuale, situazioni contabili infrannuali, eventuali presentazioni agli analisti, ecc.) cui si applica il processo previsto per la diffusione dei comunicati contenenti informazioni privilegiate.

formalità previste dal Regolamento Emittenti. Non si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 8.1 a 8.4.

- 8.7. La funzione Marketing e Comunicazione, ricevuta evidenza via e-mail dell'avvenuta diffusione tramite SDIR del comunicato contenente Informazioni Privilegiate ovvero altre informazioni regolamentate, provvede alla sua diffusione attraverso gli organi di stampa ove richiesto dalla normativa applicabile o ritenuto opportuno.
- 8.8. La Società è inoltre tenuta a comunicare al pubblico ogni modifica significativa delle Informazioni Privilegiate già rese note. In presenza di Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse il comunicato sarà strutturato in modo da consentire al mercato di valutare l'evoluzione nel tempo del complesso di circostanze o degli eventi che ne costituiscono l'oggetto mediante adeguati aggiornamenti e collegamenti con le Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse. La circostanza che un comunicato stampa si riferisca a Informazioni Privilegiate precedentemente diffuse, non comporta che il comunicato stesso debba essere per ciò stesso qualificato come contenente Informazioni Privilegiate dovendo la valutazione circa il carattere privilegiato di una informazione essere svolta caso per caso.
- 8.9. Qualora le Informazioni Privilegiate siano state rese pubbliche secondo modalità non conformi alla presente Procedura, la Società, avvalendosi dell'Investor Relator, deve procedere a comunicare al pubblico dette informazioni simultaneamente (nella medesima giornata), nel caso di divulgazione intenzionale e senza indugio (nello stesso giorno in cui il Direttore Generale abbia avuto notizia dell'avvenuta divulgazione) nel caso di divulgazione non intenzionale.
- 8.10. Nel caso di diffusione di comunicati a mercato aperto, l'Investor Relator previo coordinamento con la funzione Affari Societari, ne dà preavviso, con congruo anticipo anche per le vie brevi, a Borsa Italiana e Consob, allo scopo di consentire alle autorità l'esercizio delle rispettive attività di vigilanza.
- 8.11. La Società, previo assenso della funzione Affari Societari e a condizione che esistano un obbligo di riservatezza, un rapporto giustificativo e misure organizzative idonee a segregare le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate, può comunicare, esclusivamente per ragioni d'ufficio e nel rispetto di quanto previsto dalle disposizioni di legge e/o regolamentari applicabili e facendo in modo che sia mantenuta la riservatezza, le Informazioni Rilevanti e/o le Informazioni Privilegiate.

8.12. La comunicazione di cui all'articolo 8.11 potrà avvenire, a titolo esemplificativo, verso i seguenti soggetti:

- (i) consulenti propri e di ogni altro soggetto coinvolto o che potrebbe essere coinvolto negli sviluppi o nelle materie in questione;
- (ii) la società di revisione incaricata della revisione legale dei conti della Società;
- (iii) soggetti con i quali la Società stia negoziando o intenda negoziare qualsiasi operazione commerciale, finanziaria o di investimento (inclusi probabili sottoscrittori o collocatori dei propri strumenti finanziari);
- (iv) banche nell'ambito dell'attività di concessione degli affidamenti;
- (v) agenzie di *rating*;
- (vi) rappresentanti dei dipendenti o sindacati che li rappresentino;
- (vii) qualsiasi ufficio governativo, Consob, Banca d'Italia, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Borsa Italiana ed ogni altro organismo istituzionale o regolamentare o autorità.

8.13. I soggetti sopra indicati sono tenuti a non diffondere in qualsivoglia maniera, in Italia o all'estero, le Informazioni Privilegiate e/o le Informazioni Rilevanti relative alla Società e le informazioni inerenti alle Società Controllate. A tale scopo, la Società informa per iscritto gli stessi e conclude accordi di riservatezza, in modo tale che questi acconsentano espressamente a (i) ricevere le stesse, (ii) a non utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario come indicato all'articolo 3 della Procedura, e (iii) a mantenere riservate tali informazioni.

8.14. I predetti obblighi dovranno essere rispettati sino a quando le Informazioni Privilegiate, comunicate loro in via confidenziale, non siano state rese note al pubblico ai sensi del Regolamento MAR.

8.15. Si precisa che la comunicazione a soggetti terzi di Informazioni Privilegiate può avvenire esclusivamente nel caso in cui sia stata attivata la procedura del ritardo di cui all'articolo 9 della presente Procedura.

8.16. Con riferimento alle Informazioni Privilegiate, qualora la funzione Affari Societari abbia ragione di ritenere che sia stato o che è probabile che sia violato il vincolo di riservatezza e, in ogni caso, la questione sia tale che la sua conoscenza potrebbe

probabilmente portare a un sostanziale variazione del prezzo degli strumenti finanziari, deve pubblicare senza indugio tali informazioni.

- 8.17. L'art. 9 del Regolamento MAR, cui si fa rinvio, prevede alcune condotte legittime che, se poste in essere, escludono il configurarsi di un abuso di Informazioni Privilegiate.

## **Articolo 9 – Disciplina del ritardo**

- 9.1. Ai sensi dell'art. 17, comma 4, del Regolamento MAR, la Società può ritardare, sotto la propria responsabilità, la comunicazione al pubblico di Informazioni Privilegiate, a condizione che siano soddisfatte le seguenti condizioni (le “**Condizioni per il ritardo**”):

- (i) la comunicazione immediata pregiudicherebbe probabilmente i legittimi interessi della Società;
- (ii) l'Informazione Privilegiata non è in contrasto con le informazioni già comunicate dalla Società al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società o del partecipante al mercato delle quote di emissioni in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate;
- (iii) la Società è in grado di garantire la riservatezza di tali informazioni.

- 9.2. Per valutare che vi siano legittime condizioni per l'attivazione del ritardo nella comunicazione al mercato dell'Informazione Privilegiata, la Società si rifà anche alle linee guida in materia pubblicate da ESMA.

- 9.3. La Società svolgerà le suddette valutazioni sull'assunto che al ricorrere delle predette situazioni di contrasto indicate nell'Allegato 2 del Regolamento Delegato – che contiene un elenco esemplificativo e non esaustivo delle situazioni in cui le Informazioni Privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate dalla Società al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte della Società in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le Informazioni Privilegiate -, riportate nell'Allegato E alla presente Procedura, non sarà possibile applicare la disciplina del ritardo di cui alla presente Procedura. La Società svolgerà le suddette valutazioni sull'assunto che gli altri tipi di comunicazione da parte della Società includeranno almeno tali tipi indicati nell'Allegato 3 al Regolamento Delegato, riportati nell'Allegato F alla presente Procedura.

- 9.4. Il Direttore Generale, ovvero il Consiglio di Amministrazione laddove il carattere privilegiato dell'informazione sia stabilito dallo stesso organo, valuta se ritardare la diffusione al pubblico di tali informazioni nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile. Ai fini della valutazione sulla presenza delle Condizioni per il ritardo, il Direttore Generale, ovvero il Consiglio di Amministrazione, si avvalgono del supporto della funzione Investor Relations e della funzione Affari Societari, per assicurare la piena conformità alla normativa rilevante dell'operato della Società.
- 9.5. La decisione di ritardare la diffusione al pubblico di informazioni privilegiate è rimessa al Direttore Generale ovvero al Consiglio di Amministrazione nei casi in cui il carattere privilegiato sia stabilito dallo stesso organo. La decisione di ritardare la diffusione al pubblico di informazioni privilegiate riguardanti la configurazione attuale o prospettica degli assetti proprietari della Società è in ogni caso anticipata dal Direttore Generale al Consiglio di Amministrazione, per opportuna informazione.
- 9.6. Nel caso in cui è assunta la decisione di ritardare la diffusione al pubblico di informazioni privilegiate, la funzione Affari Societari:
- (i) compila, con il supporto della funzione Investor Relations, il modello di autonotifica interno del ritardo, di cui all'allegato A alla presente Procedura, contenente le seguenti informazioni:
    - data e ora:
      - a) della prima esistenza dell'Informazione Privilegiata;
      - b) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione privilegiata;
      - c) della probabile divulgazione dell'informazione privilegiata;
    - identità delle persone responsabili:
      - a) dell'assunzione della decisione di ritardare la divulgazione e della decisione che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine;
      - b) del monitoraggio continuo delle condizioni che consentono il ritardo;
      - c) dell'assunzione della decisione di comunicare al pubblico l'informazione privilegiata al termine del ritardo o durante il ritardo;
      - d) della comunicazione all'autorità competente delle informazioni richieste sul ritardo e della spiegazione per iscritto.

Il modello di autonotifica interno, una volta compilato, viene quindi in ogni caso sottoscritto digitalmente dal Direttore Generale e conservato su apposita cartella di rete a cura della funzione Affari Societari;

(ii) monitora nel continuo il permanere delle Condizioni per il ritardo in particolare:

- verificando l'avvenuta segregazione dell'informazione privilegiata attraverso l'attivazione di idonee barriere finalizzate a impedire l'accesso a tali informazioni da parte di soggetti diversi da quelli che devono accedervi nel normale esercizio della propria funzione (barriere di carattere fisico quale, per esempio, la conservazione dei documenti in armadi chiusi a chiavi e/o informatico quale, per esempio, la protezione dei file mediante l'utilizzo di password);
- monitorando periodicamente lo stato informativo esterno<sup>9</sup> al fine di individuare tempestivamente se la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (ivi inclusa la presenza di eventuali rumour che si riferiscano in modo esplicito a Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita), con conseguente immediata pubblicazione dell'informazione.

9.7. A seguito della decisione di ritardare la diffusione al pubblico di informazioni privilegiate, la funzione Investor Relations, se del caso appositamente sollecitata dalla funzione Affari Societari, redige una bozza di comunicato stampa relativo all'Informazione Privilegiata la cui comunicazione al pubblico è stata ritardata affinché sia garantita la tempestiva pubblicazione dell'informazione stessa nel caso in cui, durante il periodo di ritardo, vengano meno le condizioni che lo abbiano legittimato. Alla fattispecie si applica l'art. 8.2.

9.8. Al venir meno delle Condizioni per il ritardo (ivi incluso in presenza dei suddetti rumor eventi le caratteristiche sopra citate), la Società provvede alla immediata diffusione al pubblico delle Informazioni Privilegiate mediante l'emissione di un comunicato stampa secondo quanto disciplinato all'art. 8. La notifica di cui al successivo art. 9.9 non è dovuta se, dopo la decisione di ritardare la pubblicazione, l'informazione non è comunicata al pubblico perché ha perduto il suo carattere privilegiato, fermi

---

<sup>9</sup> Tali verifiche possono essere effettuate mediante l'utilizzo di motori di ricerca web.

restando gli obblighi derivanti dalla Procedura relativa alla tenuta del Registro Insider.

- 9.9. In ogni caso, successivamente alla pubblicazione del comunicato stampa price sensitive, la funzione Affari Societari notifica a Consob il ritardo, nei termini e con le modalità previste dalla normativa tempo per tempo vigente<sup>9</sup>, indicando il riferimento ID del comunicato stampa pubblicato. La funzione Affari Societari provvede parimenti alla tempestiva compilazione del modello di cui all'allegato B che conserva agli atti per una eventuale trasmissione a Consob su richiesta di quest'ultima.
- 9.10. Qualora la comunicazione di Informazioni Privilegiate sia ritardata conformemente a quanto previsto nell'art. 17, paragrafo 4, del Regolamento MAR e non può più essere garantita la riservatezza delle Informazioni Privilegiate, la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate. Allo stesso modo, qualora una voce si riferisca in modo esplicito ad Informazioni Privilegiate la cui comunicazione sia stata ritardata ai sensi del presente articolo <sup>10</sup>, quando tale voce è sufficientemente accurata da indicare che la riservatezza di tali informazioni non è più garantita (c.d. rumors) la Società comunica quanto prima al pubblico le Informazioni Privilegiate.
- 9.11. Quando la Società, o un soggetto che agisce in suo nome o per suo conto, comunica le Informazioni Privilegiate a terzi, nel normale esercizio della propria attività professionale o della propria funzione, ha l'obbligo di dare integrale ed effettiva comunicazione al pubblico di tale informazione contemporaneamente, in caso di comunicazione intenzionale, e tempestivamente, in caso di comunicazione non intenzionale. Si precisa che il suddetto obbligo non si applica se la persona che riceve l'Informazione Privilegiata è tenuta ad un obbligo di riservatezza, indipendentemente dal fatto che detto obbligo sia di natura legislativa, regolamentare, statutaria o contrattuale.
- 9.12. Si precisa, infine, che il ritardo può trovare applicazione anche con riferimento agli eventi e alle circostanze delle Controllate della Società, qualora tali eventi costituiscano una Informazione Privilegiata per l'Emittente.

---

<sup>10</sup> La Consob con Comunicazione n. 0061330 del 1° luglio 2016 ha reso noto che la comunicazione di avvenuto ritardo della pubblicazione di un'informazione privilegiata deve avvenire a mezzo PEC all'indirizzo consob@pec.consob.it specificando come destinatario "Divisione Mercati" e indicando all'inizio dell'oggetto "MAR Ritardo comunicazione".

9.13. Qualora l'Emittente abbia in corso un programma di acquisto di azioni proprie ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento MAR (il "Programma di Buy Back"), ad esito della decisione di ritardare la pubblicazione dell'Informazione Privilegiata, la funzione Affari Societari comunica alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il venir meno delle condizioni per poter operare beneficiando dell'esenzione prevista dal MAR (cfr. articolo 4, paragrafo 1, lett. c) del Regolamento Delegato (UE) 2016/1052), salvo il caso in cui ricorrano le condizioni per proseguire il Programma di Buy Back di cui all'articolo 4, paragrafo 2, del citato Regolamento Delegato. Qualora la Società abbia sospeso il Programma di Buy Back in corso, la funzione Affari Societari segnala alla funzione competente in materia di acquisto di azioni proprie il ripristino delle condizioni per poter riprendere l'operatività beneficiando dell'esenzione prevista dal Regolamento MAR.

9.14. Durante il ritardo la Società non rende pubbliche informazioni che non sono coerenti con quelle oggetto di ritardo.

## **SEZIONE III**

### **Articolo 10 – Sondaggi di mercato**

10.1. Ai sensi dell'art. 11 del Regolamento MAR, un sondaggio di mercato consiste nella comunicazione di informazioni, anteriormente all'eventuale annuncio di un'operazione, al fine di valutare l'interesse dei potenziali investitori per una possibile operazione e le relative condizioni, come le dimensioni potenziali o il prezzo, a uno o più potenziali investitori da parte di i) un emittente, ii) un offerente sul mercato secondario di uno strumento finanziario, in quantità o valore tali da distinguere l'operazione dalle normali negoziazioni e da implicare un metodo di vendita basato sulla valutazione preliminare del potenziale interesse da parte dei potenziali investitori, iii) un partecipante al mercato delle quote di emissioni, o iv) un terzo che agisce in nome o per conto di una persona di cui ai precedenti punti (il "**Sondaggio**").

10.2. Se l'offerta di titoli è rivolta unicamente a investitori qualificati ai sensi dell'articolo 2, lettera e), del regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento europeo e del Consiglio, la comunicazione delle informazioni a tali investitori qualificati ai fini della negoziazione dei termini e delle condizioni contrattuali della loro partecipazione a un'emissione di obbligazioni da parte di un emittente i cui strumenti finanziari sono ammessi alla negoziazione in una sede di negoziazione, o di qualsiasi soggetto che agisca a suo nome o per suo conto, non costituisce un Sondaggio. Tale



comunicazione si considera fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione ai sensi dell'articolo 10, paragrafo 1, del Regolamento MAR e non costituisce pertanto una divulgazione illecita di Informazioni Privilegiate. La Società o il soggetto che agisce a suo nome o per suo conto assicura che gli investitori qualificati che ricevono le informazioni conoscano, e riconoscano per iscritto, gli obblighi giuridici e regolamentari connessi e siano a conoscenza delle sanzioni applicabili in caso di abuso di Informazioni Privilegiate e di comunicazione illecita di Informazioni Privilegiate.

- 10.3. Costituisce una particolare ipotesi di Sondaggio la comunicazione di Informazioni Privilegiate da parte di una persona che intenda realizzare un'offerta pubblica di acquisto rispetto ai titoli di una società o una fusione con una società di aventi diritto ai titoli, a condizione che i) le Informazioni Privilegiate siano necessarie per consentire agli aventi diritto ai titoli di formarsi un'opinione sulla propria disponibilità a offrire i loro titoli e ii) la volontà degli aventi diritto ai titoli di offrire i loro titoli sia ragionevolmente necessaria per la decisione di presentare l'offerta di acquisizione o fusione.
- 10.4. Il soggetto che intende effettuare il Sondaggio, anche attraverso una delega a terzi, prima di richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dello stesso ai sensi dell'art. 10.5 ove si tratti della Società, analizza le informazioni che intende mettere a disposizione dei potenziali investitori e valuta se il Sondaggio comporterà o meno la comunicazione di Informazioni Privilegiate. Gli esiti di tali valutazioni sono riportati per iscritto e, se del caso, aggiornati con le modalità di cui al precedente art. 6.4.
- 10.5. L'effettuazione di un Sondaggio da parte della Società deve preventivamente essere autorizzata a mezzo e-mail dal Direttore Generale. Nell'e-mail con cui è richiesta l'autorizzazione, il soggetto che intende effettuare il Sondaggio illustra le principali caratteristiche dell'operazione oggetto di Sondaggio comunicando l'esito delle valutazioni di cui al precedente art. 10.4.
- 10.6. Il Soggetto che effettua il Sondaggio conduce lo stesso nel rispetto delle normative tempo per tempo vigenti e, in particolare, di quanto previsto dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 959/2016, dal Regolamento Delegato (UE) n. 960/2016 e dalle Linee Guida pubblicate dall'ESMA, in quanto applicabili. In particolare, al fine di considerare la relativa comunicazione di Informazioni Privilegiate come fatta nel normale esercizio di un'occupazione, di una professione o di una funzione ai fini dell'art. 10, paragrafo 1, del Regolamento MAR, il Soggetto che effettua il

Sondaggio, prima di comunicare al soggetto che riceve il Sondaggio le informazioni privilegiate a esso relative, può scegliere di soddisfare le condizioni seguenti e, in tal caso, trasmette allo stesso una comunicazione (Allegato C) con cui:

- (i) ottiene il consenso della persona che riceve il Sondaggio a ricevere Informazioni Privilegiate;
- (ii) informa la persona che riceve il Sondaggio che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- (iii) informa la persona che riceve il Sondaggio che le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- (iv) informa la persona che riceve il Sondaggio che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni; e
- (v) trasmette tale registrazione all'autorità competente su richiesta.

10.7. Il soggetto che riceve eventuali Sondaggi deve procedere, autonomamente, a valutare l'eventuale natura privilegiata delle informazioni ricevute e, in tal caso, identificare le società emittenti cui tali informazioni sono riferite ed astenersi dal compiere abusi di mercato sui rispettivi strumenti finanziari.

10.8. Il partecipante al mercato che comunica le informazioni conserva le registrazioni di cui al presente articolo per un periodo di almeno cinque anni e le trasmette all'autorità competente su richiesta.

10.9. La predetta disciplina si applica anche qualora non sia successivamente annunciata alcuna operazione specifica.

10.10. Tutta la documentazione relativa ai Sondaggi di mercato deve essere conservata presso la funzione Affari Societari.

## **SEZIONE IV**

### **Articolo 11 – Misure a carico dei responsabili di eventuali infrazioni**

11.1. In caso di violazione delle disposizioni previste nella presente Procedura, la Società e il Gruppo procederanno nei riguardi dei responsabili all'adozione dei provvedimenti

previsti dalla normativa contrattuale di lavoro (ove si tratti dei rispettivi dirigenti o dipendenti), nonché dalle disposizioni del Codice Civile.

11.2. Nel caso in cui, per violazione delle disposizioni in materia di informativa societaria conseguenti all'inosservanza dei principi stabiliti dalla presente Procedura, la Società dovesse incorrere in sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi dell'articolo 193 del TUF, la Società provvederà anche ad agire in via di rivalsa nei confronti dei responsabili di tali violazioni, per ottenere il rimborso degli oneri relativi al pagamento di dette sanzioni.

11.3. Inoltre, l'abuso di informazioni privilegiate e la manipolazione del mercato configurano illeciti passibili di sanzione penale (articoli 184-187 del TUF) e amministrativa (articoli 187-*bis*-187-*quater* del TUF) nei confronti di coloro che lo hanno commesso e possono dare luogo a situazioni che comportano la responsabilità amministrativa della società (articoli 187-*quinqies* del TUF e 25*sexies* del D. Lgs. 231/01).

## **Articolo 12 – Trattamento dei dati personali**

Per le finalità di cui alla presente Procedura, la Società può essere tenuta a trattare determinati dati personali delle persone rilevanti. Tutti i dati relativi alle persone rilevanti sono trattati nel rispetto delle norme adottate dalla Società in materia di tutela dei dati personali e in conformità con la normativa applicabile. Le persone rilevanti sono, pertanto, rese edotte di quanto segue:

- (i) la finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- (ii) la natura obbligatoria del conferimento dei dati;
- (iii) i soggetti, o le categorie di soggetti, ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;
- (iv) i diritti di cui al Regolamento UE 2016/679;
- (v) il nome e il cognome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza e la sede del titolare;
- (vi) Titolare: Kruso Kapital S.p.A.

## **Articolo 13 – Disposizioni finali**

Per quanto non espressamente previsto nella presente Procedura, si applicano le disposizioni di legge e regolamentari in vigore.

### **ALLEGATI**

- Allegato A – Modello di autonotifica interna del ritardo
- Allegato B – Modello di notifica a Consob del ritardo
- Allegato C – Bozza di e-mail per l'effettuazione di Sondaggi
- Allegato D - Elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del Regolamento MAR
- Allegato E - Elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del Regolamento MAR
- Allegato F - Altri tipi di comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento Delegato

## **Allegato A – Modello di autonotifica interna del ritardo**

### **NOTIFICA RITARDO DIVULGAZIONE INFORMAZIONI PRIVILEGIATE**

|                                                                                                                                                              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Oggetto:                                                                                                                                                     |
| Data ed ora dell'esistenza dell'informazione Privilegiata:                                                                                                   |
| Data ed ora della decisione di ritardare la divulgazione dell'informazione Privilegiata:                                                                     |
| Data ed ora della probabile divulgazione dell'informazione Privilegiata:                                                                                     |
| Responsabile della decisione del ritardo e della durata del ritardo:                                                                                         |
| Responsabile del monitoraggio delle condizioni che consentono il ritardo:                                                                                    |
| Responsabile della decisione di comunicare al pubblico l'informazione Privilegiata e che stabilisce l'inizio del periodo di ritardo e la sua probabile fine: |
| Responsabile della comunicazione alla Consob delle informazioni richieste sul ritardo:                                                                       |
| Motivazione:                                                                                                                                                 |
| Modalità protezione dell'informazione:                                                                                                                       |

**Si ritiene che il ritardo alla divulgazione dell'informazione Privilegiata soddisfi tutte le condizioni del art. 17, paragrafo 4 del regolamento UE 596/2014.**

Firma del Direttore Generale / del Presidente del Consiglio di Amministrazione

---

## Allegato B – Modello di notifica a Consob del ritardo

### Comunicazione di avvenuto ritardo della pubblicazione di un'Informazione Privilegiata

(ai sensi dell'articolo 17, comma 4, del Regolamento (UE) 596/2014 ed in conformità dell'articolo 4 del Regolamento di Esecuzione (UE) 2016/1055)

|    |                          |  |  |
|----|--------------------------|--|--|
| 1  | IDENTITA' DELL'EMITTENTE |  |  |
| a) | Denominazione Sociale    |  |  |
|    | Codice Fiscale           |  |  |

  

|    |                                              |                                       |                           |  |
|----|----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|--|
| 2  | DATI IDENTIFICATIVI DEL SOGGETTO NOTIFICANTE |                                       |                           |  |
| a) | Nome                                         |                                       |                           |  |
|    | Cognome                                      |                                       |                           |  |
| b) | Posizione /Qualifica presso l'Emittente      |                                       |                           |  |
| c) | Contatti aziendali                           | <i>Indirizzo di posta elettronica</i> | <i>Numero di Telefono</i> |  |

  

|    |                                                                                                           |  |  |  |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 3  | INFORMAZIONI RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA OGGETTO DEL RITARDO <sup>11</sup> |  |  |  |
| a) | Oggetto dell'Informazione Privilegiata <sup>12</sup>                                                      |  |  |  |

<sup>11</sup> La presente sezione viene compilata successivamente alla Diffusione al Mercato, ai sensi dell'art. 17 del Regolamento (UE) N. 596/2014, del "Documento" contenente l'Informazione Privilegiata.

<sup>12</sup> Indicare le informazioni inserite nel campo oggetto previsto dal form "Nuovo Comunicato" del sistema SDIR.

|    |                                                                                                                                     |             |            |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| b) | Numero di Protocollo assegnato dal sistema di diffusione delle Informazioni Regolamentate [ <i>indicare Nome del sistema SDIR</i> ] |             |            |
| c) | Data e ora della diffusione del comunicato stampa                                                                                   | <i>Data</i> | <i>Ora</i> |

| 4  | IDENTIFICAZIONE DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA                 |             |            |
|----|----------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| a) | Descrizione dell'Informazione Privilegiata                     |             |            |
| b) | Data e Ora dell'identificazione dell'Informazione Privilegiata | <i>Data</i> | <i>Ora</i> |

| 5  | INFORMAZIONI IN MERITO ALLA DECISIONE DI RITARDARE L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA                           |             |            |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|
| a) | Data e ora in cui è stata presa la decisione di ritardare la divulgazione dell'Informazione Privilegiata | <i>Data</i> | <i>Ora</i> |
| b) | Previsione in merito ai tempi di comunicazione al Pubblico dell'Informazione Privilegiata                |             |            |

|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |                  |
|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|------------------|
| 6 | IDENTITÀ DELLE PERSONE RESPONSABILI CHE HANNO PRESO LA DECISIONE DI RITARDARE LA COMUNICAZIONE AL PUBBLICO DELL'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA, DELLA DECISIONE CHE STABILISCE L'INIZIO DEL PERIODO DI RITARDO E LA SUA PROBABILE FINE, DEL MONITORAGGIO CONTINUO DELLE CONDIZIONI CHE CONSENTONO IL RITARDO, DELL'ASSUNZIONE DELLA DECISIONE DI COMUNICARE AL PUBBLICO L'INFORMAZIONE PRIVILEGIATA, DELLA COMUNICAZIONE ALL'AUTORITÀ COMPETENTE DELLE INFORMAZIONI RICHIESTE SUL RITARDO E DELLA SPIEGAZIONE PER ISCRITTO |                |                  |
|   | <i>Nome</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Cognome</i> | <i>Posizione</i> |
|   | <i>Nome</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <i>Cognome</i> | <i>Posizione</i> |

|  |             |                |                  |
|--|-------------|----------------|------------------|
|  | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> | <i>Posizione</i> |
|  | <i>Nome</i> | <i>Cognome</i> | <i>Posizione</i> |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | MOTIVAZIONE DEL RITARDO (*)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| a) | Segnalare il motivo per cui si ritiene che la comunicazione al pubblico dell'Informazione Privilegiata oggetto del ritardo possa pregiudicare il legittimo interesse della Società                                                                                                                                                                    |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| b) | Segnalare il motivo per cui si è ritenuto che le informazioni privilegiate la cui comunicazione si intende ritardare non sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione da parte dell'emittente in relazione alla stessa questione a cui si riferiscono le informazioni privilegiate |
|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| c) | Segnalare quali misure sono state adottate per garantire la riservatezza delle informazioni privilegiate (i) impedire l'accesso, alle Informazioni Privilegiate, da parte di soggetti non autorizzati; ii) procedere alla tempestiva comunicazione al pubblico                                                                                        |



|  |                                                                                                       |
|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | dell'Informazione Privilegiata qualora non fosse più garantita la riservatezza di tale informazione). |
|  |                                                                                                       |

(\*) Le motivazioni del ritardo saranno fornite all'Autorità competente su richiesta della medesima.

Luogo e data \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_

Firma

\_\_\_\_\_

## **Allegato C – Bozza di e-mail per l'effettuazione di Sondaggi contenenti Informazioni Privilegiate**

Egregio Dottore / Gentile Dottoressa

---

Luogo e data

---

Oggetto: Sondaggio di mercato – consenso a ricevere informazioni privilegiate

Con la presente Le comunico l'intenzione di procedere a un sondaggio di mercato ai sensi dell'art.

11 del Regolamento UE n. 596/2014, relativo a una possibile operazione concernente ***[inserire una descrizione il più possibile generica della tipologia di operazione per cui viene effettuato il sondaggio di mercato]***.

Al riguardo, considerato che alcune informazioni relative al sondaggio avranno carattere **privilegiato**, Le chiedo di fornire in maniera esplicita il consenso alla ricezione delle informazioni privilegiate attinenti al sondaggio di mercato restituendo la presente comunicazione controfirmata per accettazione.

Qualora fosse da Lei fornito il consenso alla ricezione di informazioni privilegiate, La informo:

- i) che Le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, con l'acquisizione o la cessione, per conto proprio o per conto di terzi, direttamente o indirettamente, di strumenti finanziari cui si riferiscono tali informazioni;
- ii) che Le è vietato utilizzare tali informazioni, o tentare di utilizzarle, tramite cancellazione o modifica di un ordine già inoltrato concernente uno strumento finanziario cui si riferiscono tali informazioni; e
- iii) che, accettando di ricevere le informazioni, ha l'obbligo di mantenere riservate tali informazioni.

Distinti saluti.

Kruso Kapital S.p.A.

---

Per Accettazione

**Allegato D - Elenco non esaustivo degli eventi finali o delle circostanze finali nei processi prolungati di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera a), del Regolamento MAR**

| <b>N.</b> | <b>Processo prolungato</b>                                                         | <b>Eventi finali o circostanze finali</b>                                   | <b>Momento della comunicazione</b>                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b>  | <b>Strategia aziendale</b>                                                         |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.        | Accordi (compresa l'acquisizione o la cessione di attività o filiazioni rilevanti) | Firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante | Il prima possibile dopo la firma dell'accordo o di un altro atto equivalente avente effetto vincolante                                                                                                                              |
| 2.        | Fusioni                                                                            | Approvazione del progetto di fusione                                        | Il prima possibile dopo l'approvazione del progetto di fusione da parte dell'organo direttivo dell'emittente, come specificato all'articolo 91, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio. |
| 3.        | Grandi riorganizzazioni societarie                                                 | Decisione sulla riorganizzazione societaria                                 | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere a una riorganizzazione societaria.                                                                                      |
| 4.        | Recesso da un accordo rilevante da parte dell'emittente                            | Decisione di recedere da un accordo rilevante                               | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di recedere da un accordo rilevante.                                                                                                            |
| <b>B</b>  | <b>Struttura del capitale, dividendi e pagamenti di interessi</b>                  |                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.        | Aumento di capitale                                                                | Decisione di aumentare il capitale                                          | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di aumentare il capitale.                                                                                                            |
| 6.        | Emissione di nuovi strumenti                                                       | Decisione di emettere nuovi strumenti                                       | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di emettere nuovi strumenti.                                                                                                         |
| 7.        | Riacquisto di azioni proprie                                                       | Decisione di procedere al riacquisto di azioni proprie                      | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di procedere al riacquisto di azioni proprie.                                                                                        |
| 8.        | Conversione di strumenti                                                           | Decisione di convertire strumenti                                           | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di convertire strumenti.                                                                                                             |

|     |                                     |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9.  | Dividendi                           | Decisione di proporre agli azionisti una distribuzione di dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti una distribuzione dei dividendi o una modifica della politica in materia di dividendi. |
| 10. | Rinvio o annullamento dei pagamenti | Decisione di rinviare o annullare i pagamenti degli interessi o dei                                                       | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di rinviare o annullare il pagamento degli interessi o dei                                                                            |

|          |                                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | degli interessi o dei rimborsi                                                                                      | rimborsi                                                                                                     | rimborsi.                                                                                                                                                                                                   |
| <b>C</b> | <b>Informazioni finanziarie</b>                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| 11.      | Relazioni finanziarie o relazioni finanziarie intermedie                                                            | Riconoscimento o approvazione dei risultati finanziari                                                       | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato i risultati finanziari.                                                                                           |
| 12.      | Previsioni                                                                                                          | Riconoscimento o approvazione delle previsioni                                                               | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha riconosciuto o approvato le previsioni.                                                                                                    |
| <b>D</b> | <b>Governo societario</b>                                                                                           |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| 13.      | Nomina o destituzione dei membri dell'organo direttivo dell'emittente o dei dirigenti che ricoprono un ruolo chiave | Decisione di nomina o di destituzione                                                                        | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di nominare o destituire un membro dell'organo direttivo dell'emittente o un dirigente che ricopre un ruolo chiave.     |
| 14.      | Modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno                                             | Decisione di proporre agli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di sottoporre all'approvazione degli azionisti modifiche significative dell'atto costitutivo o del regolamento interno. |
| <b>E</b> | <b>Interventi delle autorità pubbliche</b>                                                                          |                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                             |
| 15.      | Domanda di licenza o di autorizzazione                                                                              | Domanda di licenza o di autorizzazione                                                                       | Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di licenza o di autorizzazione all'autorità competente.                                                                                    |

|     |                                                        |                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|--------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 16. | Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione | Rilascio o rifiuto della licenza o dell'autorizzazione | Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia una licenza o un'autorizzazione oppure rifiuta una domanda di licenza o di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile. |
| 17. | Revoca della licenza o dell'autorizzazione             | Revoca della licenza o dell'autorizzazione             | Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente revoca la licenza o l'autorizzazione, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che                                                                                                                                                                                             |

|     |                                                                     |                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                                     |                                                                                             | possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18. | Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale     | Domanda di riconoscimento di diritti di proprietà intellettuale                             | Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato la domanda di riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale all'autorità competente.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19. | Riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale               | Notifica del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale | Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale del riconoscimento o del non riconoscimento dei diritti di proprietà intellettuale, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda di riconoscimento, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile. |
| 20. | Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato | Domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato                         | Il prima possibile dopo che l'emittente ha presentato all'autorità competente la domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|     |                                                                         |                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-----|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21. | Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato                | Autorizzazione all'immissione di un prodotto sul mercato                | Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale con la quale l'autorità competente rilascia l'autorizzazione alla commercializzazione di un prodotto o rifiuta la domanda di autorizzazione, anche nei casi in cui, a seguito di una domanda, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile. |
| 22. | Sperimentazioni mediche/cliniche e per prodotti farmaceutici            | Conclusione delle sperimentazioni mediche/cliniche                      | Il prima possibile dopo che l'emittente ha concluso le sperimentazioni mediche/cliniche.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 23. | Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici | Autorizzazione alla commercializzazione di prodotti medici/farmaceutici | Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale della decisione definitiva dell'autorità competente (che si tratti di un'autorizzazione o di un rifiuto), anche nei casi in cui a seguito di una domanda di autorizzazione all'immissione di un prodotto medico/farmaceutico sul mercato, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé                                           |

|     |                                                    |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|     |                                                    |                             | informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 24. | Partecipazione a una procedura di appalto pubblico | Aggiudicazione dell'appalto | Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica ufficiale dell'aggiudicazione dell'appalto, anche nei casi in cui, a seguito della partecipazione a una procedura di appalto pubblico, l'emittente e l'autorità competente si sono scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile. |

|          |                                                                                                                              |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 25.      | Procedure di preinsolvenza/ristrutturazione                                                                                  | Decisione di avviare procedure di preinsolvenza o accordi con i creditori                 | In caso di procedure soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare istanza di preinsolvenza o di ristrutturazione. In caso di procedure non soggette al controllo di un giudice, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha firmato un accordo con i creditori o qualsiasi altra disposizione prevista per i casi di pre-insolvenza. |
| 26.      | Insolvenza                                                                                                                   | Presentazione della domanda di apertura della procedura di insolvenza                     | Il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione di presentare una domanda di apertura della procedura di insolvenza.                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>F</b> | <b>Enti creditizi, imprese di assicurazione e di riassicurazione</b>                                                         |                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 27.      | Revisione e valutazione prudenziale di cui all'articolo 97 della direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio | Decisione ufficiale dell'autorità competente                                              | Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la decisione definitiva sul processo di revisione e valutazione prudenziale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.                                                                            |
| 28.      | Riduzione dei fondi propri a norma dell'articolo 77 del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio  | Decisione ufficiale dell'autorità competente di autorizzare la riduzione dei fondi propri | Il prima possibile dopo che l'ente creditizio ha ricevuto dall'autorità competente la notifica dell'autorizzazione alla riduzione dei fondi propri, anche se l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate.                                                                                                     |
| 29.      | Preparazione                                                                                                                 | Decisione dell'autorità                                                                   | Il prima possibile dopo la pubblicazione della                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

|          |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          | dell'azione di risoluzione, comprese le decisioni le azioni dell'autorità competente o dell'autorità di risoluzione fi ne all'adozione della decisione di sancisce di l'adozione azioni risoluzione | di risoluzione che sancisce l'adozione di azioni di risoluzione conformemente all'articolo 82, paragrafi 1 e 2, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>4</sup> o all'articolo 64 della direttiva (UE) 2025/1 del Parlamento europeo e del Consiglio | decisione dell'autorità di risoluzione a norma dell'articolo 83, paragrafo 4, della direttiva 2014/59/UE o dell'articolo 65, paragrafo 3, della direttiva (UE) 2025/1.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 30.      | Procedure di insolvenza in conformità del diritto nazionale applicabile                                                                                                                             | Decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile                                                                                                                                                                                                  | Il prima possibile dopo la notifica all'ente della decisione dell'autorità competente in conformità del diritto nazionale applicabile.                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>G</b> | <b>Procedimenti giudiziari, sanzioni e cancellazione dal listino</b>                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 31.      | Procedimenti amministrativi                                                                                                                                                                         | Decisione dell'autorità competente                                                                                                                                                                                                                                                  | Il prima possibile dopo che l'autorità competente informa l'emittente della propria decisione definitiva dopo le pertinenti indagini, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate, o nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile. |
| 32.      | Misure cautelari nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia come attore che come convenuto                                                                                                         | Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale                                                                                                                                                                                                                             | Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione sulle misure cautelari, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 33.      | Procedimenti giudiziari                                                                                                                                                                             | Decisione di un'autorità o di un organo giurisdizionale                                                                                                                                                                                                                             | Il prima possibile dopo che l'emittente ha ricevuto la notifica della decisione, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 34.      | Procedimenti per la quantificazione delle sanzioni                                                                                                                                                  | Decisione sulle sanzioni                                                                                                                                                                                                                                                            | Il prima possibile dopo che l'emittente è stato informato della decisione sulle sanzioni, anche nei casi in cui la decisione può essere o è impugnabile.                                                                                                                                                                                                                                                  |



|     |                           |                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 35. | Cancellazione dal listino | Decisione di cancellazione dal listino | In caso di cancellazione volontaria dal listino, il prima possibile dopo che l'organo direttivo dell'emittente ha preso la decisione definitiva di cancellazione. In caso di decisione di cancellazione dal                                                                                                                                                                              |
|     |                           |                                        | listino da parte dell'autorità competente o della sede di negoziazione, il prima possibile dopo che l'emittente ne ha ricevuto la notifica ufficiale, anche nei casi in cui l'emittente e l'autorità competente o la sede di negoziazione si sono precedentemente scambiati informazioni preliminari o progetti di decisione che possono costituire di per sé informazioni privilegiate. |

**Allegato E - Elenco non esaustivo delle situazioni in cui le informazioni privilegiate sono in contrasto con le ultime informazioni comunicate al pubblico o con qualunque altro tipo di comunicazione di cui all'articolo 17, paragrafo 12, lettera b), del Regolamento MAR**

| N. | Situazione                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale delle previsioni, dei risultati finanziari o degli obiettivi aziendali precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio annunci di utili inferiori alle attese o sorprese negli utili).                                                                                                           |
| 2  | Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale dell'impatto ambientale o sociale di un progetto o di un prodotto precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente (ad esempio il mancato raggiungimento di obiettivi ambientali).                                                                                                                            |
| 3  | Informazioni privilegiate riguardanti la sostenibilità finanziaria di un emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni qualora in precedenza siano state annunciate o comunicate pubblicamente informazioni sostanzialmente diverse sulle sue condizioni finanziarie (quali la necessità di un aumento di capitale o di un'emissione straordinaria di obbligazioni). |
| 4  | Informazioni privilegiate sul fatto che i risultati o le scadenze di un prodotto o di un progetto in fase di sviluppo non saranno rispettati, qualora tali risultati o scadenze siano stati precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente.                                                                                                                                |
| 5  | Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale della struttura del capitale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio una modifica significativa relativa all'emissione di strumenti finanziari).                                                                                                                                         |
| 6  | Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale di una strategia aziendale precedentemente annunciata o comunicata pubblicamente (ad esempio la decisione di entrare in un nuovo segmento geografico di mercato).                                                                                                                                                  |
| 7  | Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale degli elementi fondamentali di un contratto o di un'operazione precedentemente annunciati o comunicati pubblicamente (ad esempio la cessazione di una società commerciale di persone o, in caso di acquisizione, la scelta di un'altra società oggetto dell'acquisizione).                                         |
| 8  | Informazioni privilegiate riguardanti una modifica sostanziale del governo societario precedentemente annunciato o comunicato pubblicamente, compresi la struttura di gestione e i codici di condotta (ad esempio la decisione di annullare un aumento previsto del numero di membri indipendenti del consiglio di amministrazione).                                              |

**Allegato F - Altri tipi di comunicazione di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del Regolamento Delegato**

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| (a) | qualsiasi comunicazione o comunicato stampa pubblicato dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni, anche attraverso i social media o altri media e sul suo sito Internet;                                                                                                                                                                       |
| (b) | interviste pubbliche di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni;                                                                                                                                                                                                                             |
| (c) | chiamate pre-chiusura ( <i>pre-close calls</i> ) accessibili al pubblico, roadshow e altri eventi pubblici, compresi webinar e podcast, organizzati o autorizzati dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni e ai quali partecipa qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni; |
| (d) | campagne pubblicitarie e di marketing rese pubbliche dall'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni;                                                                                                                                                                                                                                                |
| (e) | i documenti regolamentari dell'emittente/del partecipante al mercato delle quote di emissioni che sono accessibili al pubblico;                                                                                                                                                                                                                                      |
| (f) | le comunicazioni accessibili al pubblico effettuate nel contesto delle assemblee degli azionisti dell'emittente/partecipante al mercato delle quote di emissioni;                                                                                                                                                                                                    |
| (g) | qualsiasi altra comunicazione al pubblico da parte di qualsiasi persona che rappresenti ufficialmente l'emittente/il partecipante al mercato delle quote di emissioni.                                                                                                                                                                                               |